

## **Sabato 01 aprile**

### **Grafica ed editoria – Aziende industriali:**

#### *Elemento di garanzia retributiva (EGR)*

Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, di un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva". Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

- è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero
- una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;
- è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

---

### **Metalmeccanica – Piccola e media industria – Confimi:**

#### *Nuovi minimi tabellari*

L'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 1° ottobre 2013 per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti ha stabilito i nuovi minimi tabellari a copertura del periodo 1° settembre 2016 – 31 maggio 2017.

#### *Previdenza complementare*

L'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 1° ottobre 2013 per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto che i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al fondo negoziale di previdenza complementare che sarà individuato dalle parti stipulanti.

Fino ad allora, dovrà ritenersi fondo di riferimento il fondo negoziale con il maggior numero di adesioni, presso ciascuna azienda, alla data di stipula del presente CCNL. Le Parti individueranno il fondo di riferimento entro il mese di aprile 2017.

---

### **Tessili e abbigliamento – Aziende industriali:**

#### *Nuovi minimi tabellari*

L'ipotesi di accordo 21 febbraio 2017 per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda ha previsto, a far data dal 1° aprile 2017, degli incrementi retributivi.

---

### **Tessili e abbigliamento – Piccola e media industria:**

#### *Nuovi minimi tabellari*

L'ipotesi di accordo 12 ottobre 2016 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore tessile abbigliamento moda, a far data dal 1° aprile 2017, degli incrementi retributivi.

*Una tantum – Tessili vari*

L'accordo 9 novembre 2015 per la graduale confluenza del CCNL Tessili vari/Torcitura e Filatura Serica del 2 settembre 2010, scaduto il 31 marzo 2013 e non più rinnovato, nel vigente CCNL 7 ottobre 2013 UNIONTESSILE CONFAPI ha definito le modalità per il progressivo passaggio delle aziende dalla disciplina del CCNL Tessili vari a quella del CCNL Tessili e abbigliamento – Piccola e media industria.

Con riferimento agli arretrati relativi al periodo aprile 2013 – ottobre 2015 è prevista la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 2.270,00 lordi complessivi. Tale somma sarà erogata in tranche di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della 13.ma mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre 2017.

---

**Videofonografica:**

*Elemento di garanzia retributiva (EGR)*

Il CCNL 15 febbraio 2011 per i dipendenti dalle aziende videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva". Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

- è pari a 220,00 euro lordi annui;
- è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1° gennaio di ogni anno;
- è da intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.